

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 729

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992

---

Provvedimenti per l'immissione in ruolo  
di docenti di educazione fisica

---

ONOREVOLI SENATORI. - A fondamento del presente disegno di legge con il quale si propone la modifica dell'articolo 15 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nonché, in conseguenza, l'abrogazione dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 20 luglio 1984, si pone l'esigenza di perseguire la finalità stessa dell'articolo 15 della legge citata e dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che stabilivano l'immissione in ruolo, a condizione del possesso di determinati requisiti (titolo di studio e abilitazione all'insegnamento), dei docenti di educazione fisica, già nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e con anzianità di servizio precedente di almeno tre anni, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

Stabiliva ancora l'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale citata che i docenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 270 del 1982 hanno titolo ad essere immessi nei ruoli nelle province in cui hanno prestato servizio nell'anno scolastico 1983-1984, dopo tutti i docenti elencati nelle lettere da a) a f) dell'articolo 3 della stessa ordinanza.

Tutto ciò premesso, va rilevato che l'immissione in ruolo di detto personale docente di fatto non potrà avvenire, attesa anche la notevole contrazione delle cattedre e dei posti di educazione fisica, in applicazione del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, che ha stabilito per la scuola media che l'insegnamento dell'educazione fisica sia svolto per classi e non per squadre distinte per sesso.

Pertanto, questi docenti mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 270 del 1982 e dell'articolo 15 della legge

n. 326 del 1984, assumono giuridicamente la qualifica di «non licenziabili» e devono essere «sistemati - come recitano le ordinanze ministeriali sulla determinazione dell'organico di fatto - annualmente, a prescindere dalla circostanza che ritrovino o meno il posto occupato nell'anno scolastico precedente».

Per soddisfare tale esigenza di non licenziabilità e di sistemare quindi questi docenti, le cattedre ed i posti di educazione fisica nella scuola media eventualmente residuati, dopo le operazioni di utilizzazione del personale di ruolo in soprannumero e appartenente alla dotazione organica aggiuntiva, devono essere accantonati per la sistemazione di questa categoria di docenti e non possono essere utilizzati per operazioni di conferimento di nomine in ruolo o di supplenze annuali. Pertanto lo scorrimento della graduatoria nazionale non può, nè potrà mai avvenire su questi posti, resi indisponibili per l'accantonamento a favore dei beneficiari dell'articolo 43 della legge n. 270 del 1982.

Si tratta, quindi, di una sorta di *impasse* tecnica che non torna utile a nessuno e blocca comunque l'immissione in ruolo di questi docenti che pur ne hanno titolo per esplicita volontà del legislatore che lo ha sancito in ben due leggi!

Si tratta, quindi, non già di riconoscere a questi docenti il diritto all'immissione in ruolo, sibbene di procedere senz'altri indugi al soddisfacimento di questo diritto riconosciuto, come è avvenuto, peraltro, per numerose fasce di personale docente e non docente con anzianità di servizio ben lungi inferiore a quella dei docenti beneficiari del citato articolo 43.

Essi, infatti, vantano oggi un'anzianità di servizio di tutto rispetto (dai quindici ai venticinque anni), nonché qualificata com-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

petenza per la disciplina insegnata, sia per i titoli culturali conseguiti, sia per l'esperienza didattica.

Si pone a ragione l'esigenza di corrispondere al perseguimento di un fine di equità

nei riguardi di chi da anni continua a svolgere con forte motivazione la propria attività didattica nel quadro delle finalità di formazione civile e culturale di base che l'istruzione obbligatoria deve assicurare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I docenti di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, inclusi nelle graduatorie provinciali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326, e dell'articolo 4 dell'ordinanza ministeriale 20 luglio 1984, sono immessi nei ruoli per l'insegnamento dell'educazione fisica, sulla base del posto occupato nelle predette graduatorie, su posti appositamente accantonati in organico in ogni anno scolastico.

2. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.